



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Notifica ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n.689.

IL DIRIGENTE DELL'AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Vista/o:

- la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 così come modificata dal D. Lgs. 25/11/2016 n.219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015, in particolare l'art. 2, come da ultimo modificato dal citato D. Lgs. n.219/2016, in merito ai compiti e alle funzioni della CCIAA;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. n. 254 del novembre 2005;
- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 178/2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 29/05/2025 con la quale si assegna al dott. Roberto Parisio la conduzione diretta dell'Area Regolazione del Mercato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 505 del 27/11/2025 con la quale il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato Dott. Roberto Parisio ha attribuito all'Ing. Giuseppe Ardimento la posizione di Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area;
- l'art. 20 del D.lgs. n. 112/98 e il D.P.C.M. del 26/05/2000 che trasferisce alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la competenza in materia;
- la Delibera della Giunta Camerale n.142 del 21/06/2005 che determina l'importo delle spese del procedimento relativo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione emanata ai sensi della legge 689/81;
- la Legge 24/11/1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e il D.P.R. 571/82, e nello specifico l'art. 18 nella parte in cui prevede che l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;

Richiamati:

- l'art. 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890 secondo il quale la notificazione degli atti in materia amministrativa può essere effettuata avvalendosi del servizio postale anche da parte dei funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione;



- il Titolo VI Capo I sez. IV del codice di procedura civile “delle comunicazioni e delle notificazioni”;

Considerato che:

- l’art. 139 comma 1 c.p.c. ammette la possibilità di notificare gli atti di accertamento ove l’interessato ha l’ufficio o esercita l’attività d’impresa, qualora tali luoghi risultino trovarsi nell’ambito del Comune di residenza del destinatario
- l’art. 145 c.p.c. prevede che le notificazioni alle persone giuridiche e alle società di persone devono essere eseguite nella loro sede mediante consegna di copia al rappresentante o, alternativamente, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente (società), qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale;
- il comma 1 dell’art. 149 bis c.p.c., ammette, salvo espresso divieto di legge, la notificazione di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo;
- negli atti di accertamento delle violazioni amministrative in oggetto devono essere indicati sia i soggetti obbligati in via principale, con i dati inerenti la relativa qualifica, residenza, domicilio e dimora abituale, sia l’obbligato in solido (l’ente rappresentato);
- ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarla, per l’iscrizione, al Registro delle Imprese;

Preso atto:

- del valore giuridico attribuito alla PEC dell’impresa, quale domicilio elettronico certificato della medesima;
- che gli atti da notificare agli obbligati in via principale possono essere legittimamente notificati presso la sede dell’ente che rappresentano, qualora le violazioni contestate siano connesse alla qualifica ricoperta dagli obbligati principali all’interno del medesimo ente al momento della notifica;

Viste, altresì:

- le sotto riportate disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, di seguito CAD):
 - art. 3 comma 1, inerente il diritto delle imprese a richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l’art. 5 bis comma 1, inerente all’obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
 - l’art. 6 comma 1, inerente all’obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare la PEC per le comunicazioni con le imprese che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica ai fini



dell'iscrizione nel Registro Imprese, dichiarazione che rappresenta espressa accettazione dell'invio di qualsiasi atto e/o provvedimento;

- l'art. 48 comma 2, ai sensi del quale la trasmissione, che necessita di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna del documento informatico per via telematica, effettuata mediante lo strumento della PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale;

Si sottopone la seguente

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell'Ufficio Depenalizzazione (Ex UPICA), sig. Luigi Milone, attesta la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore ed avanza, per le valutazioni e i controlli di competenza, la seguente istruttoria al Responsabile di EQ dell'Area Regolazione del Mercato Ing. Giuseppe Ardimento.

Ricordato che disposizioni di legge, come l'art. 7-quater comma 6 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito dalla L. n. 225 del 1/12/2016, hanno previsto espressamente che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria [...] può essere effettuata direttamente dal competente ufficio [...] a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi” (INI-PEC) e che ugualmente ha disposto la L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in materia di “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;*

Ritenuta pertanto superata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la necessità che vi sia corrispondenza tra Comune di residenza dell'interessato (titolare, amministratore, sindaco) e Comune competente per la sede dell'impresa, potendo la notifica a mezzo posta elettronica certificata essere agevolmente effettuata indipendentemente da questioni relative alla competenza territoriale dei soggetti che effettuano la notificazione, e ritenuta quindi ammissibile la notificazione a tutti i soggetti interessati (obbligati in via principale e obbligati in solido) degli atti di accertamento delle violazioni amministrative di competenza del Registro delle Imprese mediante l'utilizzo della PEC all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'impresa ed iscritto nel registro medesimo;

Ricordato che l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede l'obbligatorietà in solido tra il *“rappresentante di una persona giuridica [...] o, comunque di un imprenditore [...] e la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore”;*

Considerato che la notifica all'indirizzo PEC della società può esperirsi esclusivamente nei confronti di coloro che siano responsabili in via principale della violazione (titolare, amministratori, sindaci, liquidatore, curatore fallimentare) che all'atto della contestazione rivestano una carica e/o qualifica in essa;

Rammentato che nei casi restanti (impresa cancellata, amministratore/sindaco non più in carica) dovrà essere utilizzata la notifica a mezzo posta con le procedure già in atto;



Precisato che qualora l'obbligato principale sia un professionista che agisce per conto della società pur senza un rapporto di immedesimazione con essa e risulta iscritto ad un albo professionale è ammessa la notificazione all'indirizzo PEC risultante dall'INI - PEC;

Rammentato l'art. 149 bis comma 3 c.p.c. ai sensi del quale la notificazione a mezzo PEC s'intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, momento attestato dal rilascio al mittente della ricevuta di avvenuta consegna;

Considerata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, l'opportunità, in termini di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, di notificare gli atti di accertamento emessi dall'ufficio del registro delle imprese tramite lo strumento della PEC;

Vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 20/03/2025 con la quale si dispone la notifica degli atti di accertamento delle violazioni amministrative connesse alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo, sia ai soggetti obbligati in via principale che ai soggetti obbligati in via solidale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese;

Visto l'art. 13 comma 3 lettere a) e b), del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 con il quale, in riferimento al summenzionato art. 5, comma 1, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono state apportate le seguenti modifiche: *"...le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»..."; "...«Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» ...";*

Tanto si rappresenta per le valutazioni e per i controlli di competenza del Responsabile di EQ dell'Area Regolazione del Mercato;

Il Responsabile dell'Ufficio Depenalizzazione (Ex UPICA)

Sig. Luigi Milone

(Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Per quanto sopra premesso ed esposto dal Responsabile dell'Ufficio Attività Sanzionatorie (Ex UPICA), l'Ing. Giuseppe Ardimento, Responsabile di Elevata qualificazione del Servizio Regolazione del Mercato, attesta la correttezza dell'estesa



istruttoria, propone al Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato di effettuare, a decorrere dal giorno 1° gennaio 2026 l'adozione del presente provvedimento:

1. la notifica delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, confisca ed eventuale distruzione della merce sequestrata, sia ai soggetti obbligati in via principale che ai soggetti obbligati in via solidale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, curando la esatta indicazione delle cariche o qualifica rivestita nell'impresa;
2. di eseguire la modalità di cui al punto 1) nei confronti di coloro che siano responsabili in via principale della violazione esclusivamente se tali soggetti al momento dell'accertamento e/o della notifica della violazione rivestano nell'impresa stessa una carica e/o qualifica. Restano esclusi i soggetti che risultano in possesso di una casella PEC reperibile dai registri INAD ed INI-PEC per i quali si procederà alla notifica alla PEC dichiarata, ivi compresi l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre che questi ultimi abbiano adempiuto alla comunicazione del proprio domicilio digitale;
3. di procedere alla notifica tramite il servizio postale, ex legge n. 890/1982 e s.m.i., fuori dei casi previsti dal precedente punto 2), qualora la notifica via PEC non sia possibile (casella non presente, revocata, non attiva) o non abbia dato esito positivo (mancato attestato di consegna).

**Il Responsabile E.Q. dell'Area Regolazione del Mercato
Ing. Giuseppe Ardimento**

(Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)

IL DIRIGENTE

vista e condivisa la su estesa istruttoria, nonché, la proposta di determinazione avanzata dal Responsabile di EQ e, ritenute legittime le stesse;

DETERMINA

di effettuare, a decorrere dal giorno 1° gennaio 2026 l'adozione del presente provvedimento:

1. la notifica delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, confisca ed eventuale distruzione della merce sequestrata, sia ai soggetti obbligati in via principale che ai soggetti obbligati in via solidale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, curando la esatta indicazione delle cariche o qualifica rivestita nell'impresa;



2. di eseguire la modalità di cui al punto 1) nei confronti di coloro che siano responsabili in via principale della violazione esclusivamente se tali soggetti al momento dell'accertamento e/o della notifica della violazione rivestano nell'impresa stessa una carica e/o qualifica. Restano esclusi i soggetti che risultano in possesso di una casella PEC reperibile dai registri INAD ed INI-PEC per i quali si procederà alla notifica alla PEC dichiarata, ivi compresi l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, sempre che questi ultimi abbiano adempiuto alla comunicazione del proprio domicilio digitale;
3. di procedere alla notifica tramite il servizio postale, ex lege nr. 890/1982 e s.m.i., fuori dei casi previsti dal precedente punto 2), qualora la notifica via PEC non sia possibile (casella non presente, revocata, non attiva) o non abbia dato esito positivo (mancato attestato di consegna).

Il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato

Dott. Roberto Parisio

(Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)